





Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Hoologal	Ottos 1	Fascicolo
MINITA	Macroattività	Funzione
RUO	20	NOR
		.1
IC METEO	DIALIDA	SKOCURA GE

V. In Cagliari, addi 24 IUB. 2009

IL PROCURATION OF CHARALE

LUCINA SERRA SOST.

09	200	900/0	5
PROCURA (BNER	LIARI	PUBBLICA
N.4176/	C	24	LUG. 2009
DA SE		CC	8480
Funzione	Macroattività		Attività
Fascicolo		Sottofascicoli	

Al sig. Ministro della Giustizia ROMA

Al sig. Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mo sig. Procuratore Nazionale Antimafia ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 243/VV/2009. Nota del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativamente all'accordo raggiunto per l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

23/07/2009 Roma P16322/2009 Protocollo

M, PAConsiglio prende atto della conclusione dei lavori presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, comunicata il 25 maggio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

L'accordo tra i soggetti interessati - emittenti televisive e loro associazioni rappresentative nonché Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa - è stato raggiunto dopo diciotto mesi di lavoro intorno ad un "tavolo tecnico" istituito dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 32/08 del 20 febbraio 2008, integrato con cinque esperti e studiosi della materia quali i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Riccardo CHIEPPA e Cesare RUPERTO, il prof. Giuseppe DE VERGOTTINI, ordinario di diritto pubblico comparato, il prof Mario MORCELLINI, preside della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni Università di Roma "La Sapienza", ed il cons. Bernardo PETRALIA, in rappresentanza del Consiglio Superiore della

Magistratura. In base all'accordo, nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso i soggetti interessati si impegnano ad osservare le seguenti regole:

"a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzioni delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grandi

rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore un'adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella

corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rilevare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno

specifico interesse pubblico.

L'accordo è stato sottoscritto dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa, dalla RAI, da Mediaset, da Telecom Italia Media S.p.a. e dalle Associazioni

rappresentative delle emittenti televisive Aeranti Corallo e FRT."

Il Consiglio, preso atto dell'accordo, esprime viva soddisfazione per il raggiungimento di un'intesa che rappresenta un'innovazione sul piano contenutistico e strumentale nell'ambito di una materia particolarmente delicata e attuale qual è quella della diffusione mediatica di vicende giudiziarie, e dispone che ne sia data comunicazione al Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai Presidenti e ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e al Procuratore Nazionale Antimafia. L' SEGRETARIO GENERALE

(Carlo Visconti) lerle Viscousi